

REGOLAMENTO PER L'ARTE IN STRADA

ART. 1

Il Comune si Caorle riconosce l'*arte in strada* quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive. Per arte in strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche.

ART. 2

L'arte in strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente regolamento previa comunicazione scritta da far pervenire al Comando Vigili Urbani almeno un giorno prima, nella quale devono essere riportate le generalità dell'artista o degli artisti, il tipo di spettacolo che intende proporre al pubblico ed il luogo e gli orari dello stesso, precisando se utilizzerà o meno strumenti musicali.

Su richiesta dell'organo di vigilanza, l'artista dovrà esibire la prova dell'avvenuta comunicazione (es: ricevuta fax, ricevuta rilasciata dall'Ufficio competente).

La mancata o infedele comunicazione sarà sanzionata ai sensi dell'art. 15 del regolamento e comporterà l'immediata sospensione dello spettacolo da parte dell'organo di vigilanza.

ART. 3

L'attività dell'*arte in strada* è concessa, secondo quanto previsto dal presente regolamento, in tutto il territorio comunale, con esclusione delle zone eventualmente individuate con successivo atto amministrativo (che potrà essere sempre modificato per eventuali esigenze), su parere degli uffici Commercio, Polizia Municipale e Lavori Pubblici.

In ogni caso gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni.

L'Amministrazione Comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti:

- di vietare temporaneamente l'*arte in strada*;
- di fissare degli orari per l'esercizio dell'*arte in strada*.

ART. 4

L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione definita "a cerchio" del pubblico, potrà esibirsi per 30 minuti continuativi per ciascuna rappresentazione; successivamente potrà esibirsi in altro luogo, distante almeno 500 mt. Gli artisti non potranno esibirsi, se non in casi eccezionali e debitamente autorizzati, in numero superiore a 10 elementi per gruppo.

L'artista, nella stessa serata, non potrà esibirsi per più di una volta nello stesso posto.

ART. 5

L'artista di strada la cui performance, data la sua peculiarità ed il luogo in cui si svolge, è naturalmente destinata soprattutto ad un pubblico di passaggio, potrà esibirsi per un tempo massimo di 2 ore continuative; i madonnari, in considerazione delle proprie necessità, potranno usufruire del tempo necessario al completamento del proprio lavoro.

ART. 6

L'occupazione dello spazio da parte dell'artista in strada è sottratto al regime dell'occupazione del suolo pubblico e non potrà protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui agli art.4 e 5 come già previsto dal Regolamento Comunale per l'occupazione spazi aree pubbliche.

ART. 7

E' vietato esercitare il commercio ambulante. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 61, comma 12 lettera f del DM 4.8.1988 n. 375; è consentita la vendita di prodotti di ingegno relativi all'espressione artistica.

ART. 8

Lo spazio necessario alla esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse, naturalmente consentendo l'occupazione con quanto necessario strettamente allo spettacolo.

ART. 9

Per l'esercizio dell'arte in strada nel territorio comunale di Caorle, non è consentito l'uso di impianti di amplificazione di nessun tipo. L'uso di strumenti musicali è consentito purché le emissioni sonore, in relazione al

rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive e non superino i decibel massimi di legge.

ART. 10

L'artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica.

ART. 11

L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti, ticket o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera.

ART. 12

Il passaggio a cappello tra il pubblico della figura di artista prevista dall'art.4 alla fine della sua performance, non è in contrasto con il precedente articolo 11.

ART. 13

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti.

ART.14

Per l'esercizio dell'attività oggetto del presente regolamento non è necessario, da parte dell'artista, richiedere all'Amministrazione Comunale di Caorle, specifica autorizzazione, salvo la comunicazione di cui al precedente art.2.

ART.15

Fatto salvo quanto previsto dalla legge, le violazioni al presente regolamento saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da L.100.000 a L.600.000.

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento, si rimanda a quanto contenuto nella legge 24.11.1981, n.689.